



All.to “1”

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

All.to 1

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE “**TRATTATIVA DIRETTA**” SUL MEPA, DEL SERVIZIO “**A CONSUMO MENSILE**” DI POTENZIAMENTO PULIZIE PER COVID 19 PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEDE DI PALERMO **PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023 (12 MESI)**.

TRATTATIVA DIRETTA N.

SMART CIG: ZE33733D3C

- CONDIZIONI GENERALI-

Art. 1. PREMESSA

N.B. Copia delle presenti Condizioni Generali deve essere firmata digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.L.vo n.50/16, della fornitura del servizio indicato al punto “2.” Mediante “TRATTATIVA DIRETTA” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Art. 2. OGGETTO e DURATA

Oggetto della procedura di affidamento è il servizio “**a consumo**” **mensile** di potenziamento pulizie per Covid 19 per il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo per il periodo **dal 01.07.2022 al 30.06.2022 (12 mesi)**.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di cui all.to 1 “SCHEMA PRESTAZIONI” al vostro preventivo prot.Cal/Cal/0343/2022 del 15.06.2022 che per completezza si riporta come contenuto **nell’all.to 1-BIS e per i locali di cui all’1”-TRIS Aree** e dovrà essere conforme alla normativa vigente sia nazionale che europea e dovrà assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti.

I servizi e le attività di cui all’art. 1 sono previsti **a consumo mensile** e, pertanto, potranno essere richiesti o meno a insindacabile giudizio

dell'amministrazione e pertanto saranno remunerati solo qualora effettivamente resi.

Il servizio dovrà essere reso previa formale richiesta da trasmettere via pec da parte dell'amministrazione entro 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del servizio, salvo diverso termine, anche minore, in ragione del momento di adozione e/o entrata in vigore delle misure istituzionali comunque assunte a diversi livelli territoriali e legate al contenimento dei contagi derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Art.3. IMPORTO

L'importo complessivo della fornitura per 12 mesi del servizio a consumo mensile, da intendersi fisso, invariabile e comprensivo di ogni onere e spesa relativa alla fornitura identificata in oggetto, è di Euro 18.871,20 (diciottomilaottocentotrentuno/20) IVA esclusa, di cui € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio dovrà essere reso presso il T.A.R. Sicilia, Palermo, via Butera n. 6.

Il ritardo o la mancata erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della relativa sanzione di cui **all'art. 14**.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati.

1) Requisiti di carattere generale

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

2) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016) con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione a)**;

3) Altri requisiti

- il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016; a tal fine l'operatore economico fornisce gli elenchi completi di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso per servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati), 5.3.3 (altri prodotti) secondo gli schemi allegati (all. 6 e 7);

- possesso della certificazione (EMAS o ISO 14001) ai sensi dell'art. 5.2 Decreto Ministero dell'Ambiente del 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" ovvero di una relazione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato

dall'impresa (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione);

I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata del procedimento di cui trattasi e per l'aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.

In ordine ai suddetti requisiti il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve rendere apposita dichiarazione mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE (all. 2) e di una dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come da schema di dichiarazione sostitutiva (all. 3) a corredo dell'offerta.

Art. 6 DOCUMENTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La documentazione della procedura di affidamento comprende:

- 1) Condizioni Generali (**all. 1**)
- 2) Schema delle prestazioni (**all. 1-BIS**)
- 3) Allegato AREE_(revis 26.7.21) (**All. 1-TRIS**)
- 3) DGUE (**all. n.2**) (**n.b. compilare, ove pertinenti, parti I, II, III, IV**)
- 4) Dichiarazione integrativa possesso requisiti (**all.3**)
- 5) Patto di integrità ed allegato codice di comportamento (**all.4 e all. 4-bis**).
- 6) Informativa privacy (**all.to 5**);
- 7) Allegato "A - Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre" (allegato al "CAM pulizia" di cui al DM 24.05.2012) (**all.to 6**);
- 8) Allegato "B - Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti super concentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici; (allegato al "CAM pulizia" di cui al DM 24.05.2012) (**all. 7**)
- 9) DUVRI (**all. 8**)
- 10) Informativa misure sicurezza ditte esterne (**all. 9**)
- 11) Verbale informazione appalti (**all. 10**)

Tutti i documenti richiesti, ad eccezione degli all. 9 e 10, dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA **firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'offerente ovvero dal procuratore dello stesso e dovranno essere inseriti nella sezione documentazione amministrativa della suddetta procedura informatizzata "**TRATTATIVA DIRETTA**".

N.B.: Le suddette dichiarazioni sono richieste a pena di esclusione, ad eccezione dell'All.to 5, che va comunque firmato e restituito per presa visione e accettazione.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

L'offerta economica, che dovrà essere inserita nell'apposita sezione della Trattativa Diretta, dovrà indicare l'importo del prezzo a corpo che non potrà essere superiore all'importo massimo del valore economico dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente intenda optare per la possibilità, dopo l'aggiudicazione, dell'esonero dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103

comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, dovrà applicare il miglioramento almeno dell'1% (pari ad € 188,71) all'importo a base di gara (comprensivo quindi dei costi non soggetti a ribasso) di cui all'art. 3 delle presenti condizioni generali. **In tal caso l'importo complessivo offerto** (importo ribassato + oneri non soggetti a ribasso) **non potrà essere superiore ad € 18.682,49 iva esclusa** (€ 18,871,20- -€ 188,71).

ART. 8 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

L'appaltatore si obbliga:

- nei confronti del personale impiegato, al rispetto di tutte le norme vigenti per l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le categorie interessate all'espletamento dei servizi riportati all'art.2 del presente Capitolato;
- ad applicare integralmente, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto al servizio di pulizia, in vigore al momento e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti;
- a corrispondere la retribuzione stabilita dai contratti collettivi di lavoro e a dare puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed economico ivi previste.

La violazione della superiore normativa nonché di quella previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela degli addetti al servizio, dà titolo all'Ente a dichiarare la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con le modalità del successivo **art. 14**.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

- a comunicare all'Ente all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio di pulizia di che trattasi, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni;
- a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito all'Ente;
- a far pervenire tempestivamente all'Amministrazione comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
- ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di postazione del personale in presenza di sopraggiunte necessità.

Personale impiegato.

L'aggiudicatario deve garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'unità di lavoro che l'Amministrazione ritiene opportuna per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo nei casi di assenza, per ferie, malattia o altro, con l'immediata sostituzione della figura mancante, per l'intero periodo di assenza, con altra figura di pari livello professionale.

Per il tramite del Gestore del Servizio, l'aggiudicatario comunicherà i nominativi delle persone incaricate di eseguire il servizio, le rispettive qualifiche e l'orario di servizio avendo cura di comunicare eventuali variazioni tempestivamente (entro e non oltre 8 ore) e prima della presa in servizio del lavoratore.

L'Impresa deve avvalersi di personale qualificato e di fiducia, il quale deve astenersi dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti osservando un comportamento di assoluta

riservatezza nell'espletamento delle proprie mansioni. Il personale impiegato deve inoltre svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti.

La ditta si impegna a garantire che tutto il personale che verrà assegnato a questa amministrazione sarà adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

La presenza del personale all'interno dei locali dell'Amministrazione deve essere attestata, a inizio e fine turno, con l'utilizzo di un registro cartaceo che conterrà i fogli per l'apposizione della firma e la descrizione delle attività svolte.

Qualora dal controllo delle firme di presenza degli addetti al servizio, l'Ente riscontrasse parziali mancate prestazioni, l'Appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, salva la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione della penale.

Il personale dell'Impresa deve presentarsi in servizio in divisa adeguata al servizio da svolgere con cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non diligente o non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario si impegna, senza oneri per l'amministrazione, a procedere alla sostituzione delle suddette persone con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni naturali dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante, e a garantire la continuità del servizio.

Sciopero del personale

In caso di sciopero del personale dell'impresa aggiudicataria, questa sarà tenuta a darne comunicazione scritta, tempestivamente e preventivamente e comunque non oltre 3 giorni prima dello stesso, all'Amministrazione; dovrà comunque essere garantito un servizio ridotto da concordarsi con il TAR. Le fatture del mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno proporzionalmente decurtate. In caso di mancato avviso e di previo accordo sulle modalità del ridotto servizio l'Amministrazione potrà procedere diversamente all'esecuzione delle attività non espletate a causa dello sciopero, addebitando all'Impresa il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell'importo dalla prima fattura utile.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'Amministrazione ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (**DUVRI**) relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività della presente procedura, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Il suddetto documento potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni in corso dell'esecuzione dell'appalto.

Resta, altresì, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima degli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e s.m.i..

L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire all'Impresa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio.

L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il D.E.C. verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall'Amministrazione prima dell'avvio della procedura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, co. 1, d.lgs. n. 50/2016. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, co. 13, d.lgs n. 50/2016.

ART. 11 - EVENTUALE PROROGA

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo **di mesi sei** nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

ART. 12 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nella stessa Convenzione, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite il Fornitore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 13 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il Fornitore è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla stipula di idonea e congrua polizza assicurativa R.C.T. per la copertura di responsabilità civile per danni ed inconvenienti causati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata, con massimale minimo di **€ 500.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso**; copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per la perdita, distruzione o danno causato alla documentazione affidata.

Art. 14 PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016).

L'applicazione della penale sarà preceduta da tempestiva contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento da trasmettere all'appaltatore entro e non oltre 10 giorni dalla conoscenza della violazione.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Art. 15 AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente affidamento sarà effettuato tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'affidamento della fornitura del servizio, rimane subordinato al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8 DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., come chiarito dalla Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate, è a carico del fornitore il quale dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, di cui si dovranno fornire gli estremi, o, in alternativa, l'assolvimento diretto dell'imposta di bollo (c.d. virtuale).

ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo e numero telefonico dovrà essere comunicato a questo tribunale per iscritto successivamente all'aggiudicazione.

Il Responsabile del servizio avrà il compito di programmare, coordinare, organizzare e controllare l'esecuzione del servizio e dovrà interfacciarsi e fare riferimento per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio, in relazione alle richieste e segnalazioni della stazione appaltante, nonché per il processo di fatturazione, con il direttore dell'esecuzione.

ART. 17- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione oltre ad effettuare il controllo del servizio dovrà curare le comunicazioni con il Fornitore per gli aspetti inerenti l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Il direttore dell'esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione e comunica contestualmente al Fornitore il nulla-osta alla fatturazione.

Art. 18 FATTURAZIONE

Il corrispettivo del servizio svolto a canone sarà fatturato mensilmente previo nulla-osta comunicato dal Direttore dell'esecuzione a seguito del rilascio della certificazione di regolare esecuzione - al fornitore per p.e.c. entro 10 giorni dalla fine del periodo di fatturazione.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:

- come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825;**
- **Codice univoco IPA “RE3REB”;**
- l'espresso riferimento al contratto stipulato;
- **lo SMART CIG ;**
- il Codice Fiscale e Partita iva del fornitore.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 19 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

Art. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo SMART **CIG** è il seguente: **ZE33733D3C**.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Art. 21 RECESSO

Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia della fornitura/servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- non conformità della fornitura alle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di sospensione ingiustificata della fornitura;

- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà, entro 7 giorni dalla conoscenza della medesima, alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra previsione normativa;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei previsti dalle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 24 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art. 24 CAUZIONE

L'aggiudicatario potrà essere esonerato dalla cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, previa applicazione del miglioramento dell'1% dell'importo complessivo posto a base di gara (comprensivo quindi dei costi non soggetti a ribasso) di cui **all'art. 3** delle presenti condizioni generali. In caso di mancata applicazione del

suddetto miglioramento, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016)

Art. 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio

Art. 26 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

Art. 27 PATTO DI INTEGRITA'

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2020-2022, adottato con decreto n. 23 del 30 gennaio 2020 del Presidente del Consiglio di Stato.

ART. 28 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla disciplina di cui al Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le informazioni di cui **all'allegato 5 (Informativa privacy)**, che dovrà essere letto e sottoscritto per presa visione e accettazione.

Art. 29 COMUNICAZIONI

Ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, verrà effettuata tramite gli appositi servizi presenti all'interno della procedura di Trattativa diretta sul MEPA e, in caso di assenza o malfunzionamento di detti servizi, all'indirizzo PEC /posta elettronica fornito dall'operatore invitato.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, il concorrente è tenuto ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC di posta elettronica, da utilizzare ai

fini di tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali comunicazioni da parte dell'operatore economico invitato e/o eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente trasmesse e/o segnalate alla stazione appaltante alla seguente PEC: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle stesse.

Art. 30 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA ed alla legislazione comunitaria e nazionale di settore vigente in materia di appalti, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.

Art. 31 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Di Nino Ignazio Tel. 091/7431216 - mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it, PEC: **tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

Per la ditta (legale rappresentante)

FIRMA DIGITALE*

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma .**